

17. IL RAPPORTO TRA MEDIATORE, AVVOCATI, MAGISTRATI E OPERATORI DEI SERVIZI

17.2. IL RAPPORTO TRA MEDIATORE E AVVOCATI

Il Codice Deontologico elaborato dalla SiMeF, Società italiana di mediazione familiare, riporta che il mediatore familiare non può e non deve *“erogare servizi che esulino dallo specifico della mediazione familiare. Il mediatore ha “l’obbligo di informare le parti che richieste di intervento o supporto d’origine legale e psicoterapeutico devono essere indirizzate a specialisti dei rispettivi campi.”*

Nella fase preliminare all’avvio di un percorso di mediazione familiare è importante che queste due figure professionali si riconoscano reciprocamente i ruoli e le funzioni che rivestiranno all’interno della vicenda separativa di cui si stanno occupando.

Al di là della conoscenza delle rispettive competenze professionali, ciò si può concretizzare in vari modi:

- l’avvocato che assiste un genitore o entrambi, sia in fase stragiudiziale che durante la causa, valutato che questi possano trarre un vantaggio dall’effettuare un percorso di mediazione familiare, cerca di motivarli a cogliere questa opportunità e fornisce loro indicazioni di Servizi pubblici o professionisti e Centri privati a lui noti;
- il mediatore familiare sollecita, sin dall’inizio della mediazione, i genitori che intendono formalizzare in termini giuridici la propria separazione a prendere contatto con un legale;
- il mediatore familiare sin dal primo incontro con i genitori consegna loro materiale informativo, pieghevole o altro, affinché i loro legali vengano a conoscenza delle caratteristiche tanto dell’intervento che è stato loro proposto in mediazione quanto del servizio/mediatore a cui si sono rivolti.

Che tipo di contatto c’è tra la figura del mediatore e quella dell’avvocato?

- Nella fase preliminare all’inizio del percorso di mediazione il mediatore effettua un incontro con i legali della coppia genitoriale al fine di:
 - evidenziare a tutti i soggetti coinvolti scopi, regole e caratteristiche del percorso di mediazione familiare;
 - conoscere il quadro giuridico della vicenda separativa al fine di condividere quale sia il momento più idoneo per proporre il percorso di mediazione familiare ai genitori;
- qualora non fosse possibile effettuare un incontro con gli avvocati, il contatto telefonico è uno strumento comunque utile perché fa sì che entrambi i professionisti possano chiarirsi tempi, modi e peculiarità dei rispettivi interventi.

La mediazione familiare si svolge anche in situazioni in cui è già in atto una causa giudiziale di separazione; in questi casi è necessaria una tregua legale per consentire il tempo della negoziazione prima di riattivare il procedimento giuridico (vedi capitolo 8.1). E’ importante che l’avvocato riconosca la necessità e l’efficacia della tregua affinché possa farne richiesta formale presso il Tribunale.

Il chiarimento delle specificità dell’ intervento di mediazione e la condivisione dei vantaggi che ne possono derivare per il proprio cliente ed i suoi figli, può essere utile al legale per rendere più manifesta ed incisiva l’eventuale richiesta che fa al Giudice di sospensione dell’iter giudiziale.

La tregua richiesta agli avvocati comprende anche la sospensione di tutte quelle azioni che andrebbero ad inficiare il clima e l’efficacia del lavoro di mediazione: comunicazioni tra gli avvocati delle parti su argomenti in relazione ai quali i genitori stanno riprendendo a confrontarsi in mediazione, stesura e deposito in Tribunale di memorie difensive/ricorsi, etc.

In corso di mediazione l'avvocato ed il mediatore non mantengono alcun tipo di contatto, ciò per due ordini di motivi:

- in base al codice deontologico il mediatore è tenuto alla massima riservatezza rispetto ai contenuti degli incontri di mediazione;
- l'intervento di mediazione familiare prevede che siano i genitori stessi a farsi portavoce delle proprie scelte in merito alla vicenda separativa senza delegare terze persone. Qualora i genitori in mediazione ipotizzino possibili accordi, il mediatore familiare li sollecita affinché ciascuno di essi ne verifichi, con il proprio legale, la praticabilità in relazione alla tutela dei diritti personali e all'andamento dell'iter processuale. La mediazione proseguirà tenendo poi conto delle indicazioni che ciascun genitore ha avuto dal proprio legale.

Al termine del percorso di mediazione (vedi capitolo 13.3) è auspicabile che i genitori producano una memoria scritta degli accordi raggiunti. Tale documento non ha di per sé alcun valore legale ma può costituire la base per procedere alla definizione legale e giuridica delle decisioni prese in mediazione. Il codice deontologico SiMeF precisa infatti, nel paragrafo inerente i "Diritti degli utenti", che "*l'eventuale formalizzazione degli accordi, se richiesta dalle parti, è demandata a un legale scelto dalle parti stesse*".